

AS 935
EMENDAMENTO
ART 2

1. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1 bis. Al secondo comma dell’articolo 88 della Costituzione le parole : “salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura” sono sostituite dalle seguenti: “salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto”.

AS 935
EMENDAMENTO
ART 3

1. Sostituire con il seguente:

“Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92. — Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.

La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri.”

AS 935
EMENDAMENTO
ART 3

1. Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 3 bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono aggiunte infine le seguenti parole:
“e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92”.

AS 935
EMENDAMENTO
ART 4

1. Al comma 1, sostituire la lettera *b*) con la seguente:

“*b*) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte , impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.»